XVI LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. ...../2011

OGGETTO: Introduzione di un trattamento previdenziale basato sul sistema di calcolo contributivo e differimento dell'erogazione di assegni vitalizi.

Riunione di mercoledì 14 dicembre 2011

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli deputati approvato il 12 aprile 1994;

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997, con le modifiche apportate con le delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 300 del 5 aprile 2001 e n. 73 del 23 luglio 2007;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 153 del 21 luglio 2011 con la quale è stato assunto l'impegno di sostituire, a decorrere dalla prossima legislatura, l'attuale istituto dei vitalizi con un nuovo sistema di tipo previdenziale, analogo a quello previsto per la generalità dei dipendenti;

visto l'impegno assunto con l'accoglimento, nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2011, degli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 8/49 (*testo modificato nel corso della seduta*) Franceschini ed altri e n. 9/Doc. VIII, n. 8/50 Cicchitto ed altri concernenti la revisione dell'attuale disciplina del vitalizio con l'introduzione di un nuovo sistema contributivo;

considerata la necessità di procedere all'introduzione del nuovo sistema previdenziale già dal 1° gennaio 2012 nonché di prevedere, sempre dal 1° gennaio 2012, che per i parlamentari cessati dal mandato sia possibile percepire l'assegno vitalizio non prima del compimento dei 65 anni di età per chi abbia esercitato il mandato per una legislatura e dei 60 anni di età per chi abbia esercitato il mandato per più di una legislatura;

DELIBERA

Art. 1
(Introduzione del sistema contributivo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il trattamento previdenziale dei deputati è basato sul sistema di calcolo contributivo vigente per i dipendenti pubblici.

2. Il trattamento previdenziale spetta ai deputati cessati dal mandato che hanno compiuto 65 anni di età e versato la contribuzione per almeno 5 anni di mandato parlamentare. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento per il diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, con il limite inderogabile all'età di 60 anni.

3. Ai deputati in carica alla data del 1° gennaio 2012, nonché ai parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, si applica un sistema *pro rata*, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti in vigore, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. Il trattamento previdenziale non può comunque superare il massimo previsto dal Regolamento applicabile a ciascun deputato.

Art. 2
(Differimento dell'erogazione di assegni vitalizi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai deputati cessati dal mandato l'assegno vitalizio è erogato, indipendentemente dalla data di inizio del mandato parlamentare, al compimento dei 65 anni di età con un periodo contributivo corrispondente a 5 anni di mandato parlamentare. Per ogni anno oltre il quinto, l'età richiesta è diminuita di un anno con il limite di 60 anni.

Art. 3
(Disposizione attuativa)

1. Ferma restando l'immediata efficacia delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, il Collegio dei deputati Questori è incaricato di definire le modalità per l'attuazione della presente deliberazione e di predisporre, previe le opportune intese con il Collegio dei senatori Questori, uno schema di Regolamento relativo al nuovo sistema previdenziale da sottoporre all'Ufficio di Presidenza entro il 31 gennaio 2012.